







PR FESR 2021 – 2027 - Tipologia di intervento a2.2.1 - Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata

Procedura n. 38

Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 02 febbraio 2024 e coordinato con la Delibera della Giunta Regionale n. 423 del 22 marzo 2024









Sommario

Capo 1. – FINALITA' E RISORSE	4
Articolo 1 – Inquadramento e finalità	4
Articolo 2 – Definizioni	5
Articolo 3 - Dotazione finanziaria	7
Capo 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	7
Articolo 4 –Beneficiari e requisiti di ammissibilità	7
Capo 3 – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	7
Articolo 5 – Progetti ammissibili	7
Articolo 6 – Spese ammissibili	8
Articolo 7 – Condizioni generali di ammissibilità della spesa	. 10
Articolo 8 – Spese non ammissibili	. 11
Articolo 9 – Limiti di spesa e di aiuto	. 11
Articolo 10 – Durata e termini di realizzazione intermedia e finale del progetto	. 11
Articolo 11 – Intensità del contributo	. 12
Articolo 12 – Divieto di cumulo	. 13
Capo 4 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	. 13
Articolo 13 – Composizione della domanda	. 13
Articolo 14 – Presentazione della domanda	. 14
Capo 5 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	. 15
Articolo 15 – Istruttoria di ammissibilità	. 15
Articolo 16 – Commissione di valutazione e valutazione dei progetti	. 15
Articolo 17 – Cause di inammissibilità della domanda	. 16
Articolo 18 – Concessione della sovvenzione	. 16
Capo 6 – REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	. 17
Articolo 19 – Realizzazione del progetto e variazione	. 17
Articolo 20 – Proroga del termine di realizzazione finale del progetto e di rendicontazione	. 17
Capo 7 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE	. 18
Articolo 21 – Erogazione dell'anticipo	. 18
Articolo 22 – Modalità di rendicontazione	. 18
Articolo 23 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione	. 19
Capo 8 – OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO	. 20
Articolo 24 – Obblighi del Beneficiario	. 20
Articolo 25 – Vincoli	. 22
Articolo 26 - Indicatori di output e di risultato	. 23







Capo 9 – CONTROLLI E REVOCHE	24
Articolo 27 - Controlli	24
Articolo 28 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e ric sovvenzione	
Capo 10 – DISPOSIZIONI FINALI	26
Articolo 29 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e success legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto i 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101	ministeriale 15 marzo
Articolo 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	27
Articolo 31 - Disposizioni finali, denunce, reclami e ricorsi	27
Capo 11 – RIFERIMENTI NORMATIVI	28
Articolo 32 – Norme di riferimento	28
ALLEGATI AL BANDO	30
Allegato A – Criteri di valutazione	30
Allegato A – Criteri di valutazione.	31
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI	31
Allegato A – CRITERI DI VALLITAZIONE DEI PROGETTI	33









Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 02 febbraio 2024 e coordinato con la Delibera della Giunta Regionale n. 423 del 22 marzo 2024

BANDO

Tipologia di intervento a2.2.1 Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata

(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 38)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

POSTA CERTIFICATA cultura@certregione.fvg.it

PR FESR 2021-2027 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia









Capo 1. – FINALITA' E RISORSE

Articolo 1 – Inquadramento e finalità

A.0: Obiettivo strategico (da Reg. 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC				
A.1: Priorità PR	1. Ricerca, innovazione, competitività				
A.2: Obiettivo specifico PR	a.2. Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di beneficiare della digitalizzazione				
A.3: Azione prevista dal PR	Azione a2.2 - Sostegno alla digitalizzazione per la PA per migliore l'interoperabilità tra pubblico e privato, l'accessibilità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, l'armonizzazione dei sistemi locali e sviluppare le tecnologie digitali nei servizi compreso l'ambito sanitario				
A.3bis: Tipologie di intervento PR	A2.2.1 - Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata				
A.4: Settore di intervento PR (All. 1 Reg. 2021/1060)	166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali				
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	01 Acquisto di beni 02 Acquisto o realizzazione di servizi				
A.6: Ambito di intervento (da Regolamento UE n. 2021/1058 art. 5)	Art. 5. §1 lettera c) gli investimenti legati all'accesso ai servizi (Investimenti strutturali) Art. 5. §1 lettera e) attrezzature, software e attività immateriali (Investimenti in attrezzature e attività di animazione culturale)				
A.7: Forma di sostegno (da Regolamento UE n. 2021/1060 allegati 1, tab. 2)	01. Sovvenzione				
A.8: Inquadramento regime di aiuto	Gli incentivi oggetto della presente linea contributiva sono concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e ss.mm.ii				
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33. Nessun orientamento territoriale				
A.10: Parità di genere	03 - Neutralità di genere				
A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del Programma	38				









- 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma regionale (PR) FESR FVG 2021-2027 Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul proprio territorio finalizzati a sostenere la digitalizzazione per la PA per migliorare l'interoperabilità tra pubblico e privato e l'accessibilità e l'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali, mediante sovvenzioni dirette alla valorizzazione di istituti e luoghi della cultura pubblici situati in Friuli Venezia Giulia, volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata.
- 2. I risultati attesi che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire attraverso il presente bando sono i seguenti:

	INDICATORI DI OUTPUT					
Codifica indicatore	Definizione dell'indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Target intermedio	Target finale		
RCO 77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	n. siti	10	50		

INDICATORI DI RISULTATO					
Codifica indicatore	Definizione dell'indicatore	Unità di misura dell'indicatore	Valore base dell'indicatore	Target finale	
RCR 77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	n. visitatori annui	46.000	56.000	

3. In particolare, le suindicate finalità in attuazione del PR, sono perseguite attraverso la concessione di sovvenzioni sotto forma di aiuti in Regime di esenzione di cui all'art 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. (nel seguito GBER). In particolare ai sensi dell'articolo 53 GBER, paragrafo 4, gli aiuti sono concessi a valere sulla categoria "investimenti" sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile, compresi quelli per la digitalizzazione e le nuove tecnologie, per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori.

Articolo 2 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Bando si intende per:
- a) "Museo," una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "Biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga, e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "*Archivio*", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
- d) "*Area archeologica*", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "Parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla









- compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "Complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica;
- g) "Team di progetto": il gruppo di lavoro interno al Beneficiario che ricomprende i soggetti ammessi dal medesimo a partecipare all'attuazione dell'Operazione. Sono esclusi del team di progetto fornitori, consulenti, prestatori di forniture e servizi i cui costi sono ascritti al piano di finanziamento aziendale;
- h) "Autorità di Gestione" (AdG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione dei Programmi regionali attuativi del FESR, come specificato nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione dei Programmi emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021. Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;
- i) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Direzione centrale cultura e sport, Servizio beni culturali e affari giuridici, responsabile dell'attuazione e della gestione della tipologia a2.2.1 "Interventi a favore degli operatori culturali volti a promuovere l'uso di soluzioni ICT e realtà aumentata", prevista dal Programma regionale (PR) FESR 2021-2027, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione del PR emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 200/2021;
- j) "Commissione di valutazione": organismo collegiale di valutazione nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, eventualmente integrato dall'apporto di esperti di settore;
- k) "PAR" (Piano Aggiuntivo Regionale): rappresenta le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie;
- Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento (UE) 1060/2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2088/2019); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento (UE) 852/2020 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento (UE) 852/2020 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- m) "Intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo









delle imposte o altri oneri;

n) "Spese effettivamente sostenute": s'intendono le spese per le quali è stata emessa fattura/altro documento di spesa e regolare quietanza.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria

- 1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4, del Regolamento regionale per l'attuazione del Programmi regionali attuativi del FESR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 200/2021, la dotazione finanziaria del bando è pari a euro 6.000.000,00, di cui euro 4.249.957,00 a valere sul PR ed euro 1.750.043,00 a valere sul PAR come da assegnazione riportata nella deliberazione della Giunta regionale n. 2092 del 22 dicembre 2023 di adozione del Piano finanziario.
- 2. Le risorse finanziarie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2092 del 22 dicembre 2023 possono essere integrate o modificate, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma.

Capo 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 4 –Beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente bando gli Enti pubblici proprietari di istituti e luoghi della cultura come definiti dall'articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) situati in Friuli Venezia Giulia.
- 2. Fermo restando che i Beneficiari del presente bando sono gli Enti pubblici come previsto al comma 1, si precisa che il FESR non sostiene imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, par. 18, limitatamente a quanto previsto dalla lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- 3. Il richiedente deve trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Capo 3 – INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Articolo 5 – Progetti ammissibili

- 1. Sono ammissibili i progetti finalizzati:
- a) all'implementazione del sito web dell'istituto, anche con strumenti dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali, che assicurino la fruizione ampliata fornendo informazioni e conoscenza, consentendo l'interazione e la produzione di contenuti culturali anche in una logica partecipativa;
- b) alla realizzazione di un punto informativo al quale rivolgersi in remoto, per avere informazioni sullo specifico istituto, e sistemi di prenotazione e contatto telefonico diretto, o indiretto in remoto;
- c) alla predisposizione di forme alternative e strumenti specifici per assicurare un'adeguata esperienza di visita alle persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva, quali inserimento nel percorso museale di tutti quegli strumenti che consentano una fruizione ampliata quali avvisi luminosi, possibilità di rete Wi-Fi per scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in ambiente digitale, acquisto ed









- installazione di dispositivi di supporto/ausili per il superamento di specifiche disabilità (permanenti e temporanee) quali riproduzioni per esplorazione tattile, audio guide, ausili per difficoltà motorie etc.;
- d) alla circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l'estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non);
- e) alla realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;
- f) alla digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione e maggiore diffusione;
- g) all'acquisto di attrezzature tecnologiche, informatiche e relativi software preordinati anche allo sviluppo di progetti di realtà aumentata.
- 2. Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i progetti che ottengono un punteggio di almeno 50 punti su 100 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato A del bando.
- 3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; a tal fine devono rispettare le misure di accompagnamento/mitigazione indicate nel rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), e inserite nelle specifiche del presente Bando.
- 4. I progetti conformi alle previsioni e alle caratteristiche qualitative indicate al presente articolo 5 e rispondenti alle prescrizioni relative alle spese ammissibili di cui al successivo articolo 6, sono altresì coerenti e rispondenti ai criteri di ammissibilità specifici approvati in data 13 marzo 2023 dal Comitato di Sorveglianza del PR con riguardo alle strategie europee, nazionali e regionali in tema di transizione digitale, alle leggi regionali e ai programmi settoriali in materia di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, agli obblighi derivanti dal rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH), e segnatamente:
- coerenza con le strategie europee, nazionali e regionali vigenti in materia di servizi pubblici digitali
 (Recepimento nazionale e regionale del Programma europeo "Percorso per il decennio digitale";
- rispetto delle disposizioni europee e nazionali relative all'accessibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione (Linee guida italiane che recepiscono la Direttiva UE 2016/2102);
- coerenza con gli obiettivi della Strategia Italiana sul digitale "Italia Digitale 2026";
- coerenza con il Programma Triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'E-Government e delle Infrastrutture telematiche 2023-2025, ex art. 3 LR FVG 9/2017;
- coerenza con il toolkit GPP europeo per quanto riguarda l'acquisto di dispositivi ICT e servizi Cloud;
- rispetto delle misure di accompagnamento/mitigazione inerenti ai criteri di selezione indicate nel Rapporto ambientale con riferimento al principio DNSH.

Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili agli interventi descritti nella domanda di sovvenzione e









pertinenti alle attività elencate nell'articolo 5.

- 2. Le spese devono essere chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dei progetti finanziati, sostenute dal Beneficiario a far data dal 01/01/2022 ed entro il termine finale del periodo di realizzazione del progetto, come definito all'articolo 10, comma 1 e salvo proroghe disposte ai sensi dell'articolo 20.
- 3. Le attività a cui si riferiscono le spese del progetto devono essere realizzate successivamente al 01/01/2021 ai sensi dell'art. 63 par. 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 e i documenti giustificativi e le relative quietanze di pagamento devono riferirsi a una data uguale o successiva al 01/01/2022.
- 4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

A. Spese per investimenti:

- a) spese per forniture di hardware (IVA esclusa);
- b) spese per attivi immateriali, quali software compresi interventi per la digitalizzazione e nuove tecnologie (IVA esclusa), finalizzati a rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico;
- c) spese per fornitura e installazione di attrezzature, impianti e sistemi nuovi di fabbrica (IVA esclusa);
- d) spese per fornitura e installazione di componenti strettamente necessari al funzionamento di attrezzature, impianti e sistemi nuovi di fabbrica (IVA esclusa);
- e) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del Beneficiario del finanziamento.

B. Costi di esercizio:

- f) spese per servizi immateriali, quali licenze d'uso (IVA esclusa);
- g) spese per fornitura e installazione di componenti strettamente necessarie al funzionamento di attrezzature (IVA esclusa);
- h) spese per servizi specialistici connessi alla digitalizzazione, come ad esempio alla predisposizione di contenuti multimediali ad elevata accessibilità e adeguati strumenti di fruizione (IVA esclusa);
- i) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del Beneficiario del finanziamento.
- 5. Qualora l'intervento sia già in corso alla data di presentazione della domanda, almeno una parte degli investimenti deve essere realizzata dopo la presentazione della domanda stessa, pena la revoca della sovvenzione.
- 6. Ai fini della conformità al principio di "non nuocere in modo significativo" (DNSH):
 - a) Acquisto apparecchiature informatiche/ICT e servizi connessi:
 - i. Requisiti in materia di efficienza energetica/emissiva: le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento dovranno rispettare requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Nel caso dei Beneficiari pubblici saranno applicati i criteri ambientali minimi per le categorie merceologiche pertinenti. Relativamente al funzionamento ed ai servizi connessi a centri dati, sale server e servizi cloud, nonché all'acquisizione di computer, monitor, tablet e smartphone è inoltre possibile fare riferimento anche









- ai Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE;
- ii. <u>Criteri per la riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita</u>: le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU).

b) Acquisto macchinari, impianti, attrezzature e dispositivi tecnologici non ICT

- i. Requisiti in materia di efficienza energetica/emissiva: le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento dovranno rispettare requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/EU) e requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). Nel caso di acquisto di prodotti appartenenti a categorie soggette a obbligo di etichettatura energetica saranno privilegiati quelli più performanti. Nell'ambito di macchinari e apparecchiature tecnologiche sarà perseguito l'impiego delle migliori tecnologie disponibili (Best available technique);
- ii. Criteri per la riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita: le apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU).

c) Acquisto materiali, attrezzature non tecnologici

- i. Requisiti in materia di qualità dei materiali e delle componenti: nell'ambito delle procedure di acquisto di componenti e attrezzature non ICT (arredi, tessili, prodotti tipografici, ...) si preferirà l'acquisto di prodotti dotati di certificazioni ambientali. In caso di Beneficiari pubblici, saranno applicati i criteri ambientali minimi nazionali per le categorie merceologiche interessate (cfr. https://gpp.mite.gov.it/);
- ii. <u>Criteri per la riduzione dei rifiuti e gestione sostenibile dei prodotti a fine vita</u>: le attrezzature utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC e dei relativi regolamenti attuativi) nonché delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali.

Articolo 7 – Condizioni generali di ammissibilità della spesa

- 1. Le spese indicate nel quadro economico della domanda e successivamente rendicontate devono:
 - a) risultare sostenute dai Beneficiari e conseguenti all'esecuzione dei progetti finanziati, purché previste dal progetto stesso ed espressamente indicate nella domanda di sovvenzione (principio dell'effettività);
 - b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente (principio della legittimità);
 - c) risultare relative a progetti localizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (principio della localizzazione);
 - d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante









- equivalente (principio della prova documentale);
- e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario (divieto generale di pluricontribuzione).

Articolo 8 – Spese non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse da quelle rientranti nelle categorie previste al precedente articolo 6, e in particolare, le spese relative a:
- a) viaggi e missioni dei dipendenti e dei fornitori;
- b) corsi di formazione ordinari del personale;
- c) beni di consumo;
- d) beni o materiali usati;
- e) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria del soggetto beneficiario, quali consulenze economico finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- f) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- g) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- h) locazione finanziaria di arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, hardware;
- i) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza.

Articolo 9 – Limiti di spesa e di aiuto

- 1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, il costo minimo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a 20.000,00 euro.
- 2. Il limite massimo di contributo concedibile per ciascun progetto ammesso al finanziamento è di 100.000,00 euro.

Articolo 10 – Durata e termini di realizzazione intermedia e finale del progetto

- 1. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine di realizzazione finale del progetto e il termine di rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto previsto al seguente comma 2.
- 2. Fatti salvi i casi di proroga del progetto, la durata massima dell'operazione non deve superare i 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo alla data di concessione della sovvenzione.
- 3. Ogni progetto deve prevedere, a pena di esclusione dalla selezione, la realizzazione di una parte degli investimenti e/o delle attività e la presentazione di una rendicontazione degli investimenti e/o delle attività effettuati entro il termine del 30 novembre 2024.
- 4. Ai fini della realizzazione di una parte degli investimenti e/o delle attività s'intende il completamento di un investimento e/o di un'attività tra quelle sottoelencate ovvero s'intende che, in relazione a una o più delle diverse attività progettuali individuate all'art.5, possano essere valutati come chiaramente definiti, conclusi e funzionali:
 - i. la progettazione del sito web dell'istituto con le finalità e le specifiche indicate al punto a) dell'art.5;
 - ii. il progetto del punto informativo con le finalità e le specifiche indicate al punto b) dell'art.5;









- iii. laddove il progetto preveda la predisposizione di forme alternative e strumenti specifici per assicurare un'adeguata esperienza di visita alle persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva, il progetto dei percorsi museali e degli strumenti che consentano una fruizione ampliata con le finalità e le specifiche indicate al punto c) dell'art.5;
- iv. la progettazione di attività di circolazione e diffusione dei prodotti culturali con le finalità e le specifiche indicate al punto d) dell'art.5;
- v. la definizione e progettazione di modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione) con le finalità e le specifiche indicate al punto e) dell'art.5;
- vi. la definizione e progettazione di interventi e sistemi di digitalizzazione del proprio patrimonio con le finalità e le specifiche indicate al punto f) dell'art.5;
- vii. l'attivazione di procedure a evidenza pubblica della ricerca di fornitori per l'acquisto di attrezzature tecnologiche, informatiche e relativi software preordinati anche allo sviluppo di progetti di realtà aumentata con le finalità e le specifiche indicate al punto g) dell'art.5.
- 5. Al fine della dimostrazione della realizzazione di una parte degli investimenti e/o delle attività il Beneficiario dovrà produrre entro il termine del 30 novembre 2024 una rendicontazione intermedia contenente una relazione in cui sono descritte le attività/investimenti realizzati unitamente al rendiconto delle relative spese sostenute e liquidate con i rispettivi giustificativi. La documentazione di rendiconto dovrà essere inviata via PEC al Servizio beni culturali e affari giuridici all'indirizzo <u>cultura@certregione.fvg.it</u>.
- 6. La SRA potrà autorizzare proroghe, fino a 9 mesi, su richieste motivate, che comportino il differimento del termine intermedio di cui al comma 3, a seguito di valutazione congiunta con l'AdG tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento dei target di realizzazione conformemente alla pianificazione del PR FESR 2021-2027.
- 7. Qualora il Beneficiario non sia in grado di dimostrare di aver sostenuto e liquidato una parte delle spese a favore del progetto entro i termini di rendicontazione di cui al comma 5, ed eventualmente prorogati ai sensi del comma 6, la SRA procederà alla revoca della concessione della sovvenzione.

Articolo 11 – Intensità del contributo

- 1. L'aiuto per gli investimenti è calcolato come differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento attualizzato in conformità a quanto previsto al par. 6 dell'art. 53 del Reg. UE 651/2014. Nel caso in cui il candidato Beneficiario sia in grado di dimostrare che il risultato operativo sia negativo o pari a zero, l'intensità di aiuto sarà del 100% della spesa ammissibile nei limiti dell'importo massimo concedibile.
- 2. Con riferimento alle modalità di calcolo del risultato operativo di cui al comma 1 si rimanda al modello di calcolo e alle relative istruzioni di compilazione allegati alla domanda.
- 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'aiuto è calcolato applicando un'intensità pari all'80% sui costi ammissibili di investimento in conformità a quanto previsto al par. 8 dell'art. 53 del Reg. UE 651/2014. La modalità di aiuto di cui al presente comma è applicata anche alle domande di aiuto i cui Beneficiari non siano in grado di produrre stime ex ante ragionevoli in conformità al par. 6 dell'art. 53 del









Reg. UE n. 651/2014.

4. Nei casi di applicazione dell'intensità inferiori al 100% il Beneficiario è tenuto a dimostrare che la quota di cofinanziamento restante, di risorse necessarie alla copertura dei costi, sia priva di qualsiasi sostegno pubblico, ad esclusione delle risorse proprie del Beneficiario.

Articolo 12 – Divieto di cumulo

1. Le sovvenzioni concesse a valere sul presente Bando non sono cumulabili con ulteriori misure di finanziamento pubblico comunitarie, nazionali e regionali.

Capo 4 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 13 – Composizione della domanda

- 1. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di sovvenzione sul medesimo luogo della cultura a valere sul presente bando.
- 2. La domanda si genera dalla compilazione online del modulo attraverso il sistema dedicato. Costituiscono parte sostanziale e integrante della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:
- a) **Relazione illustrativa di Progetto**, recante una relazione che illustra in modo dettagliato e completo il progetto da realizzare, gli elementi utili alla sua valutazione, il cronoprogramma, la realizzazione intermedia di cui all'art.10, comma 3, che include il quadro economico di dettaglio del progetto.
 - Il progetto deve illustrare, secondo le sezioni descrittive previste dal modello di relazione illustrativa di progetto, i seguenti aspetti qualitativi inerenti i criteri di valutazione:
 - Interesse e rilevanza dei luoghi della cultura nei quali viene operato l'intervento;
 - Coerenza e organicità del progetto;
 - Qualità del progetto rispetto alla capacità di raggiungere gli obiettivi, di attrarre nuovi fruitori, di presentare caratteristiche di innovatività, nonché rispetto alla qualità delle competenze coinvolte nel team di progetto;
 - Scalabilità dell'intervento, misurata dalla presenza di almeno un accordo stipulato fra Beneficiario e altri soggetti pubblici e/o privati finalizzati alla promozione e valorizzazione di beni culturali che compartecipano alla progettazione e sviluppo dell'iniziativa a titolo gratuito.
 - La Relazione illustrativa di Progetto alla sezione 4 contiene il quadro economico di dettaglio recante un piano dei costi preventivo e analitico delle spese previste per la realizzazione del progetto in cui il soggetto richiedente, descrive, con adeguato grado di approfondimento:
 - le specifiche tecniche dei beni e/o dei servizi che prevede di acquisire;
 - la quantificazione economico finanziaria di anzidette acquisizioni, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 9 Limiti di spesa e 11 Intensità del contributo del presente Bando.
- Lo strumento di calcolo del contributo e le relative istruzioni per la compilazione nel caso in cui il richiedente scelga di determinare la percentuale di concessione della sovvenzione ai sensi del paragrafo 6 del Reg. (UE) n.651/2014;
- c) Le dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 e delle attestazioni di presa









visione della nota informativa sul procedimento e dell'informativa sulla privacy di cui all'articolo 29 e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto a ciò competente in ragione dell'incarico ricoperto all'interno dell'ente;

- d) Il curriculum di ciascuno dei soggetti ricompresi nel Team di progetto;
- e) La copia di almeno un accordo stipulato fra soggetto richiedente e altri soggetti pubblici e/o privati finalizzati alla promozione e valorizzazione di beni culturali che compartecipano alla progettazione e sviluppo dell'iniziativa a titolo gratuito (se presente).
- 3. Il modello della domanda e dei documenti allegati di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono approvati con decreto del Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Bando, unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato, all'informativa sulla privacy e alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 4. Contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti manifestano l'eventuale intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata della sovvenzione a pena di inammissibilità della richiesta di anticipazione.

Articolo 14 – Presentazione della domanda

- 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla SRA esclusivamente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 8. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
- 2. La domanda è sottoscritta e inoltrata alternativamente:
- a) dal legale rappresentante dell'ente;
- b) da altro soggetto a ciò competente in ragione dell'incarico ricoperto all'interno dell'ente.
- 3. La domanda è presentata dalle ore 8:00 del giorno 12 febbraio 2024 alle ore 16:00 del giorno 11 aprile 2024. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema online dedicato.
- 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
- 5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online dedicato sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando.









Capo 5 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Articolo 15 – Istruttoria di ammissibilità

- 1. L'attività istruttoria è diretta ad accertare nello specifico:
 - a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno degli artt. 13 e 14 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati all'art. 13 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
 - b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dall'art. 13 del bando;
 - c) la sussistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità previsti dagli articoli 4 e 5.
- 2. Le domande di sovvenzione prive anche di uno solo dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili, archiviate e non vengono sottoposte alla successiva fase di valutazione di cui all'articolo 16.
- 3. La SRA prima dell'eventuale adozione del decreto di formale rigetto della domanda comunica al candidato beneficiario i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Articolo 16 – Commissione di valutazione e valutazione dei progetti

- 1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione di valutazione, la quale è composta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato, da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura o, in alternativa, da un esperto individuato ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000. I componenti della commissione di valutazione operano a titolo gratuito.
- 2. Le domande di sovvenzione che hanno superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 15, sono oggetto di valutazione di merito da parte della Commissione di valutazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato A del bando attraverso il sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Tali criteri di valutazione comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale e agli obiettivi specifici del Programma.
- 3. La Commissione di valutazione valuta le domande con procedura valutativa a sportello, di cui all'art.36, comma 4, della L.R. 7/2000. Sono ammesse a finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le domande che conseguano almeno il punteggio complessivo minimo di 50 punti e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
- 4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti che abbiano riportato un punteggio complessivo inferiore a 50.
- 5. La SRA, prima dell'eventuale adozione del decreto di formale rigetto della domanda, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di sovvenzione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.









Articolo 17 – Cause di inammissibilità della domanda

- 1. Sono inammissibili le domande di sovvenzione:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4 Beneficiari e requisiti di ammissibilità;
 - b) relative a interventi diversi da quelli individuati dall'articolo 5 Progetti ammissibili;
 - c) contenenti un quadro economico di dettaglio, all'interno della Relazione illustrativa del Progetto, recante un preventivo analitico delle spese previste per la realizzazione del progetto che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ammessa di importo inferiore a 20.000,00 (ventimila,00) euro;
 - d) prive della previsione della realizzazione di una parte degli investimenti e/o delle attività e della presentazione del rendiconto intermedio entro il 30/11/2024 di cui all'articolo 10, comma 3;
 - e) prive dei documenti di cui all'articolo 13 Composizione della domanda;
 - f) non inviate secondo le disposizioni e i termini indicati all'articolo 14 Presentazione della domanda;
 - g) prive della firma del legale rappresentante dell'Ente richiedente o della firma di altro soggetto legittimato a firmare la domanda di finanziamento;
 - h) firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della documentazione da cui si evinca la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di finanziamento;
 - i) che non abbiano superato l'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 15;
 - j) che all'esito dell'esame della Commissione di Valutazione di cui all'articolo 16 abbiano riportato un punteggio complessivo inferiore a 50.

Articolo 18 – Concessione della sovvenzione

- 1. La sovvenzione è concessa con decreto del Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici, o suo delegato, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
- 2. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione dell'istruttoria e dei lavori della Commissione, è comunicato via PEC a ciascun richiedente l'esito ed è contestualmente fissato un termine della durata di 10 (dieci) giorni consecutivi entro il quale accettare formalmente il contributo e trasmettere il Codice Unico di Progetto (CUP) e la data di previsto avvio dell'iniziativa.
- 3. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nella scheda finanziaria del progetto approvato, la spesa eleggibile rilevante ai fini della concessione della sovvenzione e della sua rendicontazione.
- 4. Il decreto di concessione contiene, ai sensi dell'art.73, par. 3, del Reg. (UE) 2021/1060 almeno i seguenti elementi:
 - a) le condizioni per il finanziamento relative al progetto, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dello stesso;
 - b) il quadro economico di dettaglio e il termine per la realizzazione finale e la rendicontazione;
 - c) gli indicatori di output del progetto indicati dal Beneficiario in sede di domanda;
 - d) gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.









Capo 6 – REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Articolo 19 – Realizzazione del progetto e variazione

- 1. Il Beneficiario realizza il progetto conformemente a quanto approvato dal Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici, o suo delegato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammissibili, e secondo gli obblighi individuati dall'atto di concessione della sovvenzione.
- 2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è ammissibile la variazione degli importi ascritti alle tipologie di spesa ammesse a finanziamento, a condizione che:
 - a) non comporti la rideterminazione in aumento del contributo assegnato;
 - b) sia adeguatamente motivata in relazione al conseguimento dei risultati operativi attesi.
- 3. La variazione del progetto che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle previsioni di spesa dettagliate nella scheda finanziaria presentato unitamente alla domanda di sovvenzione:
 - a) qualora sia inferiore al 20 (venti) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione;
 - b) qualora sia pari o superiore al 20 (venti) per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere autorizzata dalla SRA prima che il Beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione.
- 4. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera a), la SRA verifica le condizioni di ammissibilità elencate al comma 2 nel corso dell'esame istruttorio della pertinente rendicontazione di spesa. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione tardiva, comporta l'inammissibilità delle spese connesse alla variazione medesima.
- 5. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera b), la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione del progetto entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relativa richiesta di autorizzazione, espletate le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2. L'omessa presentazione della richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto, ovvero la presentazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione medesima, può comportare la revoca di quanto concesso.
- 6. Non sono ammissibili variazioni del progetto che comporterebbero una riduzione del punteggio ad esso attribuito in misura inferiore al limite minimo di 50 punti, cui all'articolo 16, comma 4.
- 7. Non sono ammesse variazioni presentate dal Beneficiario oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del progetto.
- 8. Le variazioni del progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'importo della sovvenzione concessa al Beneficiario.

Articolo 20 – Proroga del termine di realizzazione finale del progetto e di rendicontazione

1. È ammessa la proroga del termine di realizzazione finale del progetto e di rendicontazione della spesa purché siano rispettate le condizioni prescritte all'articolo 10 e la relativa richiesta motivata venga presentata dal Beneficiario non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine medesimo.









- 2. La SRA riscontra la richiesta di proroga, di cui al comma 1, entro 15 (quindici) giorni dalla formale presentazione della richiesta da parte del Beneficiario.
- 3. La SRA può concedere una sola proroga del termine di realizzazione finale del progetto e di rendicontazione della spesa di durata non superiore a 60 (sessanta) giorni.
- 4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di realizzazione finale del progetto oppure di presentazione della richiesta oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute e valutate come ammissibili fino alla data indicata quale termine di realizzazione finale del progetto non prorogato. Resta inteso che non saranno presi in considerazione rendiconti presentati dopo il termine di cui al comma 3.

Capo 7 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE

Articolo 21 – Erogazione dell'anticipo

- 1. Dopo che la sovvenzione è stata concessa, il Beneficiario può presentare la domanda di erogazione dell'anticipo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4.
- 2. La sovvenzione può essere erogata in via anticipata in un'unica soluzione, nella misura massima del 100 per cento dell'importo concesso a fronte della presentazione di specifica domanda redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata al bando, trasmessa via PEC all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, unitamente alla comunicazione di avvio del progetto.
- 3. L'anticipo viene liquidato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione dell'anticipo.
- 4. La domanda di erogazione dell'anticipo è sottoscritta con firma digitale qualificata di cui all'articolo 14, comma 4 alternativamente:
- a) dal legale rappresentante dell'ente;
- b) da altro soggetto a ciò competente in ragione dell'incarico ricoperto all'interno dell'ente.

Articolo 22 - Modalità di rendicontazione

- 1 La rendicontazione su modello approvato con Decreto del Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando deve essere presentata entro il termine indicato nel Decreto di concessione o entro il termine eventualmente prorogato.
- 2. Il Beneficiario predispone e presenta la rendicontazione per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al Bando, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema online dedicato.
- 3. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante dell'Ente;









- b) da altro soggetto a ciò competente in ragione dell'incarico ricoperto all'interno dell'Ente;
- 4. La rendicontazione comprende:
 - a) l'elenco analitico delle spese ammesse in domanda e poi effettivamente sostenute per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi previsti dal quadro economico di dettaglio del progetto, con l'indicazione dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze;
 - b) la documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata che dimostri che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e che riporti l'indicazione del CUP e CIG ed eventuale ulteriore documentazione necessaria a comprovare la corretta e conforme realizzazione degli investimenti;
 - c) copia degli atti relativi alle procedure di individuazione dei contraenti secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lett. 1);
 - d) la **relazione illustrativa** contenente il piano dei costi ammesso in fase di concessione e quello finale, nonché il cronoprogramma riepilogativo e che presenti un adeguato approfondimento e dalla quale emerga:
 - la conformità dei beni e dei servizi effettivamente acquisiti rispetto alle specifiche tecniche previste nella Relazione illustrativa del progetto;
 - ii. il grado di realizzazione dei risultati operativi attesi in relazione agli obiettivi e alle finalità del progetto.
 - e) la **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da incaricato, attestante:
 - i. il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - ii. il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24.
- 5. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
- 6. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento EIDAS.
- 7. Le linee guida a supporto della predisposizione della rendicontazione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema online sono pubblicate sul sito <u>www.regione.fvg.it</u> nelle sezioni dedicate al Bando, insieme ai fac-simile dei documenti di cui al comma 4 approvati dalla SRA.

Articolo 23 – Istruttoria per l'erogazione della sovvenzione

- 1. La SRA procede a effettuare le verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti ai fini dell'erogazione della sovvenzione, anche tramite controlli in loco, che possono essere attuati con modalità a campione concordate con l'AdG.
- 2. Laddove il rendiconto sia irregolare o incompleto la SRA ne dà comunicazione al Beneficiario indicandone









le cause e assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione via PEC. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione della sovvenzione o alla rideterminazione del contributo decurtando il finanziamento della quota di spesa non ammissibile o irregolare.

- 3. La SRA conclude l'istruttoria entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del rendiconto adottando il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 1. Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal Beneficiario non consentono alla SRA di stabilire se l'importo è dovuto come indicato nell'art. 74 par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060.
- 4. L'istruttoria sul rendiconto può avere i seguenti esiti:
 - a) esito regolare, cui consegue l'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione di spesa e l'erogazione delle somme nel caso il Beneficiario non abbia optato per l'erogazione anticipata del contributo al 100%;
 - b) esito parzialmente regolare, cui consegue l'adozione di un decreto di approvazione parziale del rendiconto e rideterminazione della sovvenzione concessa che comporta:
 - la contestuale liquidazione delle somme rideterminate nel caso il Beneficiario non abbia optato per l'erogazione anticipata del contributo;
 - la richiesta di restituzione parziale delle somme eventualmente già erogate;
 - c) non regolare, cui consegue l'adozione del decreto di revoca o annullamento del provvedimento di concessione della sovvenzione e di richiesta di restituzione delle somme eventualmente già erogate.
- 5. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), la restituzione delle somme eventualmente già erogate avviene con le modalità di cui agli articoli 49, 50 e 51, se applicabile, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
- 6. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 3, l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla verifica del rispetto del limite dell'80% del massimale di contributo previsto dall'articolo 9 Limiti di spesa e ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 8, del Reg. UE 651/2014.
- 7. L'erogazione della sovvenzione è sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.
- 8. In caso di esito non regolare delle attività di verifica di cui al comma 4, lettera c), la SRA comunica al Beneficiario i motivi che ostano all'approvazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Capo 8 – OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Articolo 24 – Obblighi del Beneficiario

- 1. Il Beneficiario è tenuto a:
- a) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nel decreto di concessione, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;
- b) dare adeguata attuazione al progetto nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando;









- c) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- d) rispettare il vincolo di stabilità delle operazioni previsto dall'art 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 sui beni acquistati che hanno un periodo di vita economica superiore alla durata del progetto per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del pagamento, salvo che per gli stessi non sia previsto un periodo di ammortamento inferiore. Qualora i beni acquistati abbiano una durata superiore alla durata del progetto il sito culturale deve mantenere la destinazione d'uso per almeno cinque anni provvedendo a fornire le dichiarazioni annuali di rispetto a tale vincolo;
- e) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio del Programma, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 26;
- g) conservare il fascicolo di progetto, anche in formato elettronico: in particolare, il fascicolo deve contenere l'originale della documentazione di spesa e la documentazione probatoria equivalente che è stata resa disponibile anche sul sistema informatico del Programma, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della PA;
- h) rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento della documentazione di spesa o probatoria equivalente sul sistema informativo del Programma;
- i) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme a eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
- j) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del Beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il Beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
- k) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
- rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti, in particolare dall'articolo 4 "interventi agevolativi finanziati dai fondi strutturali" della L.R. n. 14/2015, e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- m) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo <u>cultura@certregione.fvg.it</u> laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
- n) comunicare il CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico;
- o) comunicare a un anno dal completamento dell'output del progetto sostenuto il numero di visitatori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2.
- 2. Il Beneficiario ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27 del FVG, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2021/1060, è tenuto ad informare il pubblico sul









sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto, e fino all'adozione del provvedimento di approvazione del rendiconto finale, con le seguenti modalità:

- a) fornendo sul sito web e sui siti di social media ufficiali del Beneficiario, laddove esistenti, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che dia evidenza del sostegno finanziario pubblico ricevuto (indicando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG https://europa.regione.fvg.it/ alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i Beneficiari");
- b) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o una targa, anche in funzione del livello di sostegno, con informazioni sul progetto; il supporto (poster o targa) deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto (evidenziando l'importo della spesa ammessa e della sovvenzione concessa) distinguendo la quota FESR e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG https://europa.regione.fvg.it/ alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i Beneficiari"). Il supporto (poster o targa) va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto;
- c) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG https://europa.regione.fvg.it/ alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai Beneficiari ("Materiali di supporto per i Beneficiari").
- 3. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, il Beneficiario trasmette una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredata da materiale fotografico o video di libera diffusione ai fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web, sui canali social ufficiali dell'Amministrazione regionale, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione e visibilità.

Articolo 25 – Vincoli

- 1. Il Beneficiario non deve alienare o cedere ad alcun titolo i beni materiali e immateriali oggetto della sovvenzione durante il periodo temporale in cui vige il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24 comma 1, lettera d), salvo il caso in cui detti beni siano sostituiti con beni analoghi previa adeguata motivazione.
- 2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di cui al comma 1 è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile approvato dalla SRA e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.









- 3. Prima di disporre il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
- 4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero di quanto non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49, 50 e 51 (se pertinente) della legge regionale 7/2000.

Articolo 26 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

a) INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

- RCO 77 - Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno

Unità di misura: numero di siti culturali e turistici

L'indicatore misura il numero di siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno dei Fondi da rilevare al completamento dell'output del progetto sostenuto.

b) INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

- RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno.

Unità di misura: numero visitatori/anno

L'indicatore stima il numero di visitatori annuali dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno. La stima del numero di visitatori deve essere effettuata ex post un anno dopo il completamento dell'intervento. La baseline dell'indicatore si riferisce al numero annuale stimato di visitatori dei siti beneficiari del sostegno nell'anno precedente l'inizio dell'intervento, ed è pari a zero per i nuovi siti culturali e turistici. La stima dei valori di baseline dovrebbe essere effettuata quanto più prossima al momento di avvio dell'investimento (in base alla disponibilità dei dati) e tenendo conto della possibilità di sottostime derivanti dall'uso di dati del 2020 e 2021 su cui hanno influito le misure di restrizione degli accessi ai siti per il contenimento della pandemia rispetto ai dati storici medi dei flussi di visita dei medesimi siti, e la conseguente necessità o opportunità di revisione di tali stime in fase di attuazione. L'indicatore non comprende i siti naturali per i quali non è possibile effettuare una stima precisa del numero di visitatori. La nozione "visitatore" è riferibile all'unità della singola visita, in quanto entrata o ingresso, rilevati attraverso bigliettazione o altra modalità di conteggio. Pertanto, il numero di visite non corrisponde necessariamente al numero di persone che effettuano la visita, in quanto uno stesso individuo potrebbe effettuare più visite nello stesso sito, oggetto di intervento. Quest'ultimo, laddove già aperto e accessibile alla pubblica fruizione, deve quindi garantire un'attività stabile e possibilmente continuativa, di rilevazione e monitoraggio dei flussi di visita. Se il sito è di nuova apertura dovrà essere garantito un metodo e una modalità appropriata per assicurare la disponibilità e la qualità del dato da rilevare presso i siti/organizzazioni culturali beneficiarie. Per "nuovi siti culturali" si intendono siti creati ex novo (es. nuovo museo o altro tipo di luogo della cultura) o siti culturali esistenti ma che risultano nuovi ai fini della misurazione delle visite, in quanto aperti/accessibili al pubblico ma non ancora dotati di una funzione stabile e/o continuativa di presidio e di monitoraggio dei flussi di visita. I Beneficiari dovranno assicurare che per tutti i siti sostenuti siano garantite idonee modalità di conteggio dei visitatori, inoltre dovranno assicurare la raccolta corretta dei dati e la loro trasmissione alla conclusione del progetto.

Tempistica di rilevazione: Un anno dopo il completamento dell'output del progetto sostenuto.









2. I Beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1, lett. b), secondo le modalità previste nei moduli di domanda e nella comunicazione via PEC della rilevazione da fornire a un anno dal completamento dell'output del progetto sostenuto.

Capo 9 – CONTROLLI E REVOCHE

Articolo 27 - Controlli

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione della sovvenzione, nonché per tutta la durata degli obblighi e dei vincoli di destinazione a carico dei Beneficiari, possono essere disposti da parte della SRA, delle Amministrazioni regionale e statale e dell'Unione europea controlli, anche a campione.
- 2. La SRA effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
- 3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 (cento) per cento dei rendiconti allegati alle domande di rimborso della sovvenzione presentate da ciascun Beneficiario.
- 4. Nell'ambito dei procedimenti di verifica della rendicontazione ed erogazione della sovvenzione, la SRA svolge controlli amministrativi sulla documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di rimborso della sovvenzione secondo le modalità concordate con l'AdG.
- 5. I controlli in loco possono essere effettuati su un campione di progetti secondo le modalità definite dall'AdG.
- 6. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli in loco effettuati con la modalità a campione siano rilevati degli errori e/o delle irregolarità, la SRA analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto, valutando la necessità di integrare il campione, ampliando la base da controllare oppure applica una rettifica forfettaria sul rendiconto in relazione alla qualificazione e quantificazione dell'errore nel campione controllato secondo le indicazioni concordate con l'AdG.
- 7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione della sovvenzione, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 28 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione della sovvenzione

- 1. Il provvedimento di concessione della sovvenzione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità.
- 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto alla sovvenzione derivante:
- a) dalla rinuncia del Beneficiario;
- b) dall'inadempimento del Beneficiario dell'obbligo di:
 - i. comunicare entro il termine di 20 giorni l'accettazione formale del contributo con la trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e la data di previsto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 18, comma 2;









- ii. consentire e agevolare controlli.
- 3. La revoca è altresì disposta:
- a) a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto all'intera sovvenzione intervenuta, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- b) nel caso in cui almeno una parte degli investimenti non sia stata realizzata dopo la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
- c) irregolarità sostanziali nelle procedure relative agli appalti pubblici che determinano la rettifica totale dell'aiuto applicando le linee guida di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final del 14.5.2019;
- d) laddove, in sede di controllo amministrativo e/o in loco, è riscontrata una difformità di realizzazione del progetto tale da comportare, previa nuova valutazione, una rideterminazione del giudizio formulato in sede di valutazione al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 16, comma 4;
- e) nel caso di mancata presentazione della rendicontazione, anche parziale, entro il termine ultimo di cui all'articolo 20, comma 3;
- f) nell'ipotesi di cui all'articolo 23, comma 2.
- 4. Costituiscono cause di **revoca parziale**:
- a) il mancato rispetto dei vincoli di destinazione e di funzionamento di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, prevedendo revoche secondo il principio di proporzionalità sulla base del periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo ai sensi dell'articolo 25, comma 4;
- b) l'esito parzialmente regolare dell'istruttoria di cui all'articolo 23;
- c) la presenza di rilevanti difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione non tali da comportare la decadenza dell'intero progetto. In tal caso la SRA accerta in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione e revoca parzialmente in relazione all'ammissibilità della relativa spesa;
- d) le irregolarità sostanziali nelle procedure relative agli appalti pubblici che determinano la rettifica parziale dell'aiuto, applicando la Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final del 14.5.2019;
- e) il mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
- f) a seguito della decadenza del Beneficiario dal diritto a una parte della sovvenzione intervenuta, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- g) nell'ipotesi di cui all'articolo 23, comma 2;
- h) nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4.
- 5. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 24, comma 2, la SRA, ove possibile, assegna un termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Beneficiario provveda alla









regolarizzazione subordinando l'erogazione della sovvenzione, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla SRA, la sovvenzione complessiva concessa, come eventualmente rideterminata in fase di liquidazione a saldo, viene decurtata del 3 (tre) per cento.

- 6. La SRA comunica al Beneficiario l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione.
- 7. Il provvedimento di annullamento o di revoca è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al comma precedente.
- 8. Con il provvedimento di cui al comma 7, la SRA:
 - a) dichiara la decadenza totale o parziale del Beneficiario dal diritto alla sovvenzione;
 - b) dispone, laddove pertinente, il recupero delle somme non spettanti, secondo le modalità previste agli articoli 49, 50 e 51 (se pertinente) della legge regionale 7/2000.

Capo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

- 1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicata nella sezione del sito dedicata al bando.
- 2. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla SRA a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- 3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
- a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli
 adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle
 autocertificazioni;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione della sovvenzione;
- c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013;
- e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione









- saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- f) I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale;
- g) Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
- 4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco dei progetti selezionati per ricevere sostegno dai fondi sul portale Europa FVG https://europa.regione.fvg.it/ alla pagina del PR FESR e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
- 5. Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.
- 6. Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

- 1. Il Responsabile del procedimento è il titolare della Posizione organizzativa "Coordinamento della programmazione degli interventi del PR FESR e del PNRR relativi a beni culturali e supporto giuridico al direttore di servizio" incardinata presso il Servizio beni culturali e affari giuridici, Direzione centrale cultura e sport.
- 2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
- 3. Informazioni relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica <u>beniculturali@regione.fvg.it</u> o all'indirizzo di posta elettronica certificata <u>cultura@certregione.fvg.it</u>.
- 4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 31 - Disposizioni finali, denunce, reclami e ricorsi

1. Con decreto del Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici, da pubblicare sul sito web della









Regione nella sezione dedicata al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del presente Bando e dei relativi allegati aventi carattere operativo.

- 2. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinati dal presente Bando dovranno essere effettuate telematicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), avvalendosi della casella cultura@certregione.fvg.it.
- 3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, come richiamate nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente Bando, alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990.
- 4. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2021/1060 sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
- a) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente link: https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezia-giulia-39934. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti;
- b) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente link https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezia-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezia-giulia-39934 in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 32 – Norme di riferimento

- 1. Fermo restando che il presente Bando è soggetto alla normativa vigente, le sovvenzioni per gli interventi di cui al presente Bando sono concesse nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
- a) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- b) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- c) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- d) Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei









(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);

- e) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- f) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- g) Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 con le modifiche, da ultimo, apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Codice delle pari opportunità);
- h) Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, dal decreto-legge 34/2019 e dal decreto-legge n. 162 del 2019;
- j) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- k) Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- m) Decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2021, n.0200, recante disposizioni per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- n) Delibera di Giunta Regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, di presa d'atto della decisione di approvazione del PR FESR FVG 2021-2027 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- o) Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 1711, di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027 con riferimento a questo Bando;
- p) Delibera di Giunta Regionale 10 novembre 2023, n. 1759, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte".
- q) Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 2092, avente ad oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027 obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Adozione del nuovo piano finanziario analitico del Programma regionale FESR 2021-2027".







ALLEGATI AL BANDO

Allegato A – Criteri di valutazione









Allegato A – Criteri di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Ai fini della valutazione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente









2. Ai fini della valutazione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
Medio – alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio – basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti

- 3. A ciascuna sezione della domanda di sovvenzione non compilata, ovvero compilata in modo completamente non pertinente, verrà assegnato punteggio 0 (zero).
- 4. Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto/oggettivo nell'indicatore, il giudizio NO corrisponde a 0 punti, mentre il giudizio SÌ corrisponde a 5 punti.
- 5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato sulla base dei criteri e secondo le modalità indicate nella sezione sottostante.









Allegato A – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Per l'accesso al contributo è prevista una soglia minima di 50 punti. Il punteggio massimo è 100 punti.

CRITERIO DI VALUTAZIO NE	DESCRIZIONE	GIUDIZIO		COEFFICIEN TE	PUNTEGG IO (MIN- MAX)
		Insufficiente /Inesistente	0		
		Basso	1		
1) Interesse e rilevanza bel	Interesse e rilevanza dei luoghi della cultura nei quali viene operato	Medio-basso	2	5	0-25
bene oggetto di intervento	l'intervento	Medio	3	3	0 25
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
		Insufficiente /Inesistente	0		
	Accuratezza e chiarezza progettuale in termini di dettaglio, completezza	Basso	1	4	0-20
2) Coerenza e organicità del	I precentata con particolare	Medio-basso	2		
progetto		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	a) Capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi	Insufficiente /Inesistente	0	2	0-10
		Basso	1		
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
3)Qualità del		Medio-alto	4		
progetto		Alto	5		
	b) Capacità del progetto di attrarre nuovi fruitori	Insufficiente /Inesistente	0		
		Basso	1	2	0.10
		Medio-basso	2		0-10
		Medio	3		







CRITERIO DI VALUTAZIO NE	DESCRIZIONE	GIUDIZIO		COEFFICIEN TE	PUNTEGG IO (MIN- MAX)
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
		Insufficiente /Inesistente	0		
		Basso	1		
	c) Grado di innovatività	Medio-basso	2	2	0.10
	c) Grado di fililovatività	Medio	3	2	0-10
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
		Insufficiente /Inesistente	0		
	d) Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di	Basso	1		
		Medio-basso	2	2	0-10
	composizione del team progettuale proponente	Medio	3	2	0-10
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
	e) Presenza di almeno una donna nel team di progetto	Presenza di almeno una donna	$NO = 0$ $S\hat{I} = 5$	-	0/5
	f) Presenza di almeno un giovane nel team di progetto	Presenza di almeno un giovane ¹	$NO = 0$ $S\hat{I} = 5$	_	0/5
4) Scalabilità dell'intervento			NO = 0		
		Presenza di almeno un accordo	SÌ= 5	_	0/5
	-			Totale	100

¹ Soggetti di età pari o inferiore ai 35 anni.